

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Azione per la responsabilità processuale aggravata per esecuzione forzata in mancanza di titolo esecutivo: a quale giudice va proposta?**

*Va ribadito il principio di diritto per il quale in tema di responsabilità processuale aggravata, chi intende chiedere il risarcimento del danno per l'inizio o il compimento dell'esecuzione forzata in mancanza di titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta a seguito dell'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva, può avanzare la relativa domanda, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 2, dinanzi al giudice del giudizio di merito, nel quale il titolo esecutivo si è formato, ovvero dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione; pertanto, è inammissibile una domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 2 proposta dinanzi al giudice dell'opposizione agli atti esecutivi.*

**Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.7.2015, n. 14653**

*...omissis...*

1. Col primo motivo è dedotta nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell'art. 300 c.p.c., comma 2. La ricorrente deduce che, pur essendo stata proposta l'opposizione da S.T., la sentenza risulta emessa nei suoi confronti, senza che i procuratori dell'opponente, costituiti nel primo grado del giudizio, avessero mai dichiarato l'evento interruttivo della morte del prof. S., ai sensi dell'art. 300 c.p.c., comma 2.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Risulta violato il disposto dell'art. 366 c.p.c., n. 6 poichè il ricorso manca della precisa indicazione dei fatti rilevanti ai fini della comprensione della vicenda processuale, quali l'individuazione del momento del processo di merito in cui si colloca il decesso della parte originaria opponente e l'indicazione delle attività processuali successive a tale momento, con la specificazione in ricorso dei verbali di udienza da cui desumere la mancata dichiarazione dell'evento interruttivo.

2. Col secondo motivo si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per violazione degli artt. 477, 615 e 616 cod. proc. civ., perchè il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato come opposizione agli atti esecutivi, anzichè come opposizione all'esecuzione, quella proposta da S. T. avverso il pignoramento mobiliare ed il precetto presupposto. La ricorrente sostiene che, avendo l'opponente dedotto la violazione dell'art. 477 cod. proc. civ., avrebbe fatto valere la mancanza del diritto dei creditori di procedere esecutivamente contro l'erede della debitrice prima del decorso dell'intervallo di tempo di dieci giorni tra la notificazione del titolo esecutivo e la notificazione del precetto.

2.1. Col terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 477 cod. proc. civ. sotto altro profilo, vale a dire per il mancato rispetto dell'intervallo di tempo di cui si è appena detto. Con questo motivo si ripropone l'originario motivo di opposizione al precetto ed al pignoramento mobiliare e si critica la sentenza impugnata per averne ritenuto l'infondatezza. La ricorrente sostiene che la giurisprudenza di legittimità richiamata dal Tribunale, a sostegno del rigetto dell'opposizione, non sarebbe stata applicabile al caso di specie.

3. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono infondati.

La nullità del precetto, e del conseguente pignoramento, nei confronti degli eredi del debitore deceduto per mancato rispetto dell'art. 477 c.p.c., comma 1, è conseguenza di un'irregolarità formale del procedimento seguito dal creditore prima di procedere contro gli eredi. Attenendo ad una vicenda concernente il quomodo, e non l'an, dell'esecuzione forzata la relativa opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi. Nè può condurre a conclusioni differenti l'orientamento giurisprudenziale, richiamato dalla ricorrente, che si è venuto a formare con riferimento all'ipotesi in cui il creditore dello Stato o di un ente pubblico non economico non rispetti il termine imposto dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14 (convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30), così come modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 147 relativo allo *spatium deliberandi* assicurato alla pubblica amministrazione prima dell'inizio dell'esecuzione nei suoi confronti. La norma di cui si è appena detto espressamente prevede che, prima del termine ivi previsto, "... il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti, nè possono essere posti in essere atti esecutivi". Si tratta di norma eccezionale, che, a tutela delle pubbliche amministrazioni, ha previsto il decorso del termine legale come condizione di efficacia del titolo esecutivo. L'inosservanza di questo termine, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 1, non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata (così, tra le altre, Cass. n. 7360/09). D'altronde, questa lettura è stata confermata dalla norma interpretativa introdotta con il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 3 convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, con la quale è stato sancito il divieto di procedere alla notifica del precetto prima del decorso del citato termine. Differente è la lettera dell'art. 477 c.p.c., comma 1. Esso sancisce la regola, del tutto incondizionata, che "il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi". Soltanto dopo aver enunciato questa regola aggiunge "ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo", senza tuttavia accennare alla mancanza, in caso contrario, del diritto di procedere ad esecuzioni forzata e/o accennare ad una situazione di inefficacia, sia pure temporanea, del titolo esecutivo. Pertanto, la regola posta dal primo inciso

della norma non risulta essere condizionata al rispetto dell'onere formale posto dal secondo inciso. Trattandosi, appunto, di un onere formale imposto a garanzia della legittimità dell'azione esecutiva nei confronti degli eredi del debitore, non a condizione dell'esistenza del diritto di agire in executivis la contestazione concernente il suo mancato rispetto da luogo ad un'opposizione agli atti esecutivi, e non ad un'opposizione all'esecuzione.

3.1. Inoltre, è corretta la decisione di rigetto, avendo la sentenza impugnata deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'art. 477 cod. proc. civ. non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta alla quale siano già stati notificati sia l'uno che l'altro. Tale obbligo sussiste, invece, se alla persona poi defunta non sia stato notificato nè l'uno nè l'altro, oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto (così Cass. n. 5200/2000 e n. 25003/08).

Nel caso di specie, il Tribunale ha dato conto del relativo accertamento in punto di fatto, affermando che la parte opposta ha documentato di avere notificato alla debitrice originaria sia il titolo esecutivo che il precetto ed, allo scopo, il Tribunale ha precisato di averne tratto contezza dalla "ricevuta della cartolina di ritorno della notifica a mezzo posta del precetto, seppure perfezionatasi per compiuta giacenza".

Questo accertamento di fatto non risulta validamente censurato dalla ricorrente. Quest'ultima, infatti, non nega che si sia compiuta una notificazione del precetto nei confronti di S.C., ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., ma si limita a dedurre che al momento dell'esecuzione del pignoramento contro la stessa debitrice "non era stata prodotta la ricevuta di ritorno della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ."

Trattasi, all'evidenza, di circostanza di fatto occasionale e comunque del tutto irrilevante nella presente opposizione. Ed invero, in questa ciò che rileva, ai fini della verifica dell'osservanza dell'art. 477 c.p.c., comma 1, come sopra interpretato, è che si sia avuta la notificazione del titolo esecutivo e del precetto nei confronti della parte debitrice originaria. Una volta accertato, così come risulta accertato dal giudice di merito, il compimento di entrambe le formalità, è corretta, in diritto, la conclusione dell'esonero del creditore dall'onere di effettuare una nuova notificazione del titolo esecutivo nei confronti degli eredi, rispettando l'intervallo di dieci giorni per la notificazione del precetto.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso vanno perciò rigettati.

4. Col quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 752 e 754 cod. civ., perchè il precetto sarebbe stato intimato per l'intero debito facente capo xxxxxx nei confronti di uno soltanto degli eredi, laddove il marito, profxxx era succeduto xx alla figlia, attuale ricorrente. Pertanto, a detta della ricorrente, egli avrebbe potuto essere assoggettato ad esecuzione soltanto nei limiti della propria quota ereditaria, e non per l'intero.

4.1. Il motivo è inammissibile per novità della censura. Questa non risulta affatto dalla sentenza impugnata, nè si evince dal ricorso che fosse stata proposta come uno degli originari motivi di opposizione avverso il precetto e/o il pignoramento mobiliare ai danni di S.T..

5. Col quinto motivo si deduce nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dell'art. 96 c.p.c., comma 2. La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna degli opposti per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 2. Secondo la ricorrente, questa responsabilità sussisterebbe per il fatto che, nelle more del processo esecutivo ed in pendenza del grado di merito del presente giudizio, è venuto meno il titolo esecutivo posto a fondamento dell'azione esecutiva.

In particolare, sarebbe errata la ratio decidendi del rigetto della domanda risarcitoria. Questo rigetto è fondato sull'esistenza del titolo esecutivo al momento di avvio dell'azione esecutiva e sul fatto che non fosse "affatto scontato" che questo titolo, costituito da una sentenza di condanna in grado d'appello, sarebbe stato annullato in sede di gravame: secondo la ricorrente, l'art. 96 c.p.c., comma 2, dovrebbe trovare applicazione anche in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in quanto messo in esecuzione incautamente dal creditore, che se ne è assunto il rischio; si tratterebbe infatti di un'esecuzione ingiusta, con effetti dannosi verso il soggetto esecutato, tale da consentire, una volta caducato il titolo, l'applicazione ex tunc della norma di cui è denunciata la violazione, come da giurisprudenza di legittimità richiamata in ricorso.

5.1. Col sesto motivo si deduce nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per motivazione apparente relativamente al capo concernente il requisito della mancanza di normale prudenza. Secondo la ricorrente, la motivazione sul punto sarebbe del tutto apodittica, anche in ragione del fatto che sarebbe stato omesso ogni riferimento alla questione

concreta oggetto del giudizio di merito, concluso con la sentenza della Corte d'Appello, poi annullata dalla Corte di Cassazione.

6. I due motivi di ricorso che, in quanto connessi, vanno trattati congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento. Peraltro, la sentenza impugnata, pur essendo conforme a diritto, va corretta nella motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c..

Come detto, il Tribunale ha ritenuto non provati e carenti, nel caso di specie, i presupposti della responsabilità processuale aggravata come delineati dall'art. 96 c.p.c., comma 2.

Ritiene, invece, il Collegio che questa responsabilità, così come invocata dalla ricorrente con l'espresso e ripetuto riferimento all'art. 96 cod. proc. civ., comma 2 non fosse nemmeno accertabile nel presente giudizio, in quanto relativo ad un'opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza dell'inammissibilità della relativa domanda di condanna.

L'art. 96 c.p.c., comma 2, è norma di stretta interpretazione e trova applicazione nei casi ivi espressamente previsti (cfr. Cass. n. 1545/85). In particolare, per quanto rileva in questa sede, va applicato quando sia accertata "l'inesistenza del diritto per cui è stata .. iniziata o compiuta l'esecuzione forzata"; la richiesta di condanna deve essere rivolta al giudice cui è demandato il relativo accertamento; all'accertamento della mancanza del diritto di procedere ad esecuzione forzata si aggiunge, a seguito dell'istanza di parte, l'accertamento, da parte dello stesso giudice, dell'avere il creditore procedente "agito senza la normale prudenza".

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio, che qui si ribadisce, per il quale la decisione in ordine alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 2, è devoluta in via esclusiva, sia per l'an che per il quantum, al giudice cui spetta di conoscere il merito della causa (cfr., tra le tante, Cass. n. 5734/04, n. 9297/07, n. 12952/07, n. 18344/10).

In coerenza con tale principio si deve affermare che la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., comma 2, del creditore procedente va rivolta al giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata.

6.1. Orbene, il giudice cui è demandato l'accertamento dell'esistenza del diritto di iniziare o compiere l'esecuzione forzata può essere il giudice del processo nell'ambito del quale il titolo esecutivo si è formato, quando trattasi di titolo esecutivo giudiziale. Così, si è affermato che, in ipotesi di esecuzione della sentenza di primo grado, iniziata e compiuta senza normale prudenza, l'istanza risarcitoria può e deve essere proposta nel corso del giudizio di appello senza che sia opponibile alcuna preclusione (in questo senso, Cass. n. 3573/02, ma cfr. anche n. 846/95, n. 12905/04, n. 5787/05); ed in ipotesi di esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l'istanza risarcitoria va proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 cod. proc. civ. (in questo senso, Cass. n. 24538/09, in motivazione). Peraltro, può darsi che, in ragione della minaccia o dell'avvio dell'azione esecutiva, vi sia un giudice chiamato a pronunciarsi sull'esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata perchè sia stata proposta un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ..

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che chi intende chiedere il risarcimento del danno per l'eseguita esecuzione forzata illegittima (rectius, ingiusta, poichè priva della condizione indefettibile dell'esistenza di un titolo esecutivo valido ed efficace), può agire ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 2, dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione, funzionalmente competente sia sull'an che sul quantum (cfr. Cass. n. 3534/97, n. 8239/03, n. 10960/10). E ciò, appunto, in ragione del fatto che si tratta del giudice cui è demandato l'accertamento dell'ingiustizia dell'esecuzione, cioè del compimento di questa in mancanza del relativo diritto, sia perchè il titolo esecutivo fosse mancante sin dall'inizio del processo esecutivo sia perchè sia stato caducato nella pendenza di questo e del giudizio di opposizione (cfr., quanto all'affermazione della necessità della permanenza del titolo esecutivo per tutto il corso dell'esecuzione, e della fondatezza dell'opposizione all'esecuzione anche in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, cfr., da ultimo, Cass. n. 12089/09, n. 3977/12). Si tratta, allora, di quel giudice "che accerta l'inesistenza del diritto per cui è ...stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata", di cui è detto nell'art. 96 c.p.c., comma 2.

Diversa, invece, è la causa petendi del giudizio di opposizione agli atti esecutivi. In questo giudizio si dibatte non dell'esistenza del diritto di procedere in executivis, ma della regolarità formale degli atti del processo esecutivo e degli atti a questo propedeutici, sicchè non viene in rilievo l'ingiustizia dell'esecuzione, ma la sua irregolarità formale, ovvero la sua illegittimità.

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi non può mai essere richiesto un accertamento ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 2 ma tutt'al più un accertamento ai sensi del primo comma dello stesso articolo (cfr. Cass. n. 4030/95).

Va perciò ribadito il principio di diritto per il quale "in tema di responsabilità processuale aggravata, chi intende chiedere il risarcimento del danno per l'inizio o il compimento dell'esecuzione forzata in mancanza di titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta a seguito dell'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva, può avanzare la relativa domanda, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 2, dinanzi al giudice del giudizio di merito, nel quale il titolo esecutivo si è formato, ovvero dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione; pertanto, è inammissibile una domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 2 proposta dinanzi al giudice dell'opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 1590/13).

Nel caso di specie, la ricorrente ha espressamente invocato l'applicazione del secondo comma del più volte richiamato art. 96 cod. proc. civ. nell'ambito di un giudizio introdotto ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., così proponendo una domanda inammissibile. I motivi quinto e sesto vanno perciò rigettati.

7. Col settimo motivo si deduce nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione all'art. 477 cod. proc. civ., nonché all'art. 132 c.p.c. e art. 336 c.p.c., comma 2, riproponendosi tutte le censure già svolte con i motivi secondo e terzo (per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 477 cod. proc. civ.) e quinto e sesto (per quanto riguarda le conseguenze della caducazione del titolo esecutivo).

Il motivo è, per la gran parte, assorbito dal rigetto di questi motivi.

Esso è, inoltre, inammissibile per la parte in cui si assume che l'opposizione proposta da S.T. avrebbe dovuto essere accolta in ragione dell'orientamento giurisprudenziale per il quale il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che entrambe - determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto "ex tunc", in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa (così Cass. n. 15363/11, richiamata in ricorso).

Questo principio, che pienamente si condivide, comporta la fondatezza (anche sopravvenuta) dell'opposizione all'esecuzione, e non dell'opposizione agli atti esecutivi. Il principio applicabile qualora, in pendenza di giudizio di opposizione agli atti esecutivi, sopravvenga la caducazione del titolo esecutivo sul quale si regge l'esecuzione già iniziata, è quello per il quale siffatta sopravvenienza determina, non l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, bensì la cessazione della materia del contendere. La caducazione del titolo esecutivo comporta la perdita di efficacia degli atti del processo esecutivo, sicché sulla regolarità di tali atti viene a cessare la materia del contendere e quindi viene meno anche l'interesse all'opposizione. Con la conseguenza che la delibazione dei motivi di opposizione agli atti esecutivi è ammessa al solo fine del regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.

E' questo il senso del precedente di legittimità di cui a Cass. n. 21323/07, che ha ribadito quanto già affermato da Cass. n. 7256/91 ("La caducazione del titolo esecutivo costituito da una sentenza di appello a seguito del suo annullamento da parte della Corte di Cassazione, pur comportando, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., comma 2, la perdita di efficacia degli atti della relativa procedura di esecuzione, non fa venir meno - in difetto della rinuncia delle parti - l'interesse alla definizione in sede di cassazione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, che con riguardo a quel titolo sia stata proposta, tenuto conto dell'autonoma rilevanza di tale ultimo giudizio e delle necessità di verifica della fondatezza o meno della opposizione anche ai fini del regolamento delle spese processuali"), la cui portata non è certo quella ritenuta dalla ricorrente.

Quest'ultima infatti lo pone a fondamento della critica alla sentenza per non aver accolto l'opposizione. Al contrario, esso avrebbe tutt'al più consentito di addivenire ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere sull'opposizione agli atti esecutivi, con regolamentazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale. D'altronde, applicando questo principio, la parte soccombente sarebbe stata individuata proprio nell'odierna ricorrente.

Il settimo motivo di ricorso non può perciò essere accolto.

8. Con l'ottavo motivo si deduce nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, nonché dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per erronea motivazione su punto controverso tra le parti e decisivo per il giudizio, perchè, secondo la ricorrente, sarebbero mancati i presupposti per la compensazione delle spese; e ciò, anche in ragione del fatto, che, sempre secondo la ricorrente, il giudice a quo avrebbe

dovuto accogliere la sua domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., comma 2. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

L'attuale ricorrente è succeduta ad una parte che aveva proposto un'opposizione agli atti esecutivi che il Tribunale ha ritenuto infondata, applicando correttamente i principi di cui sopra. In corso di causa, l'opponente ha inoltre proposto una domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 2, che pure è stata rigettata e che, anzi, come detto trattando dei motivi quinto e sesto, non avrebbe potuto nemmeno essere proposta.

Ne consegue che l'attuale ricorrente è succeduta ad una parte soccombente nel grado di merito. Pertanto, non ha interesse ad impugnare la decisione di compensazione delle spese di quest'ultimo grado. Si tratta di decisione a lei favorevole, in quanto adottata in luogo di quella di condanna alle spese della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del fatto che un unico procuratore speciale, in persona del resistente avv. D.G. M., ha difeso sè medesimo e l'altro resistente, avv. D.G. F.. Pertanto, considerata anche l'identità delle posizioni processuali, malgrado siano stati notificati due controricorsi, si procede ad un'unica liquidazione, con aumento in ragione della pluralità di parti.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore dei resistenti, in solido, nell'importo di Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese processuali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2015.